

Buoni postali e comunione legale

Corte App. Catania, sentenza 13 novembre 2014 (Pres. Zappia, est. Rita Russo)

BUONI POSTALI – COMUNIONE LEGALE – APPLICABILITÀ DELL'ART. 177 COMMA I C.C. - SUSSISTE

I buoni postali non sono frutti o proventi percepiti e non consumati, quale ad esempio è il saldo attivo di un conto corrente che rientra ex art. 177 c.c. nella comunione de residuo, ma beni mobili, rientrando nella specifica categoria dei prodotti finanziari. Attraverso l'acquisto del buono, infatti, i coniugi investono il denaro di cui hanno la disponibilità, trasformandolo in un bene durevole, destinato ad incrementare il patrimonio familiare. Si applica quindi alla fattispecie l'art. 177c.c. I comma, il quale stabilisce che costituiscono oggetto di comunione «gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi a beni personali». In virtù di questa disposizione confluisce immediatamente nel patrimonio comune non solo l'acquisto che i coniugi effettuano congiuntamente, ma anche gli acquisti fatti da un solo coniuge, che entrano a far parte del patrimonio comune: l'altro coniuge ne diventa ex lege contitolare. Non impedisce la caduta in comunione il fatto che il denaro impiegato nell'acquisto, anziché comune, abbia natura personale. In questa seconda ipotesi, il bene acquistato avrà a sua volta natura personale soltanto se rispettate le formalità di cui all'art. 179 c.c., comma I lett. F), e cioè qualora venga resa la prevista dichiarazione, che è sempre necessaria quando possano sorgere dubbi sulla natura personale del bene impiegato per l'acquisto, ivi compreso il denaro (Cass. 10855/2010).

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

Svolgimento del processo

Con citazione dell'8.11.2012 P. C. proponeva appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Catania di cui in epigrafe, con la quale, in esito alla domanda proposta da R. A. M. di accertare la proprietà di un certo numero buoni postali per l'importo complessivo di euro 129.000,00, in quanto facenti parte della comunione legale tra coniugi, sciolta a seguito della separazione personale, il Tribunale ha condannato l'odierno appellante al pagamento in favore di R. A. M. della somma di euro 64.500,00, oltre interessi, rigettando le domande riconvenzionali proposte dal convenuto P. C. e condannando quest'ultimo alle spese del giudizio.

Propone appello il P., lamentando che il Tribunale avrebbe errato nella valutazione dell'istruttoria ed a non ritenere che i buoni postali fossero di

sua esclusiva proprietà, in quanto acquistati con denaro personale. Lamenta inoltre che il Tribunale avrebbe errato nel non riconoscere, in accoglimento delle domande riconvenzionali da lui proposte, che le somme di denaro ricavate dalla vendita di titoli azionari intestati alla moglie erano di sua esclusiva spettanza, così come erano di sua esclusiva spettanza le somme portate nel libretto di deposito presso la banca ... cointestato ai coniugi; in subordine evidenzia che dette somme avrebbero dovuto essere spartite a metà tra le parti in quanto ricadenti nella comunione legale tra coniugi. Infine lamenta che il primo giudice ha rigettato la domanda riconvenzionale da lui proposta di accertamento della proprietà esclusiva della bottega sita in .. via ... Chiede la riforma della sentenza impugnata in conformità ai motivi di appello, previa la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c., con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. Si è costituita resistendo l'appellata, chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata e la vittoria di spese del giudizio. Con ordinanza del 26.3/3.4.2013 la Corte ha rigettato l'istanza di inibitoria. All'udienza del 5 giugno 2014 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa era assunta in decisione con termini di legge per lo scambio degli scritti difensivi.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di appello la parte lamenta che erroneamente il primo giudice ha ritenuto che i buoni postali e fruttiferi acquistati dai coniugi nel periodo intercorrente tra il 17.8.2000 e l'11.3.2004, per la cifra complessiva di euro 129.000,00, siano beni facenti parti della comunione. L'appellante sostiene che la sentenza impugnata è errata in quanto ha ritenuto non provata la esclusiva appartenenza al P. delle somme di denaro utilizzate per l'acquisto dei suddetti buoni postali, prova che invece l'appellante ritiene di avere dato e che detti beni, pertanto, devono ritenersi di esclusiva proprietà dell'appellante.

Deve però rilevarsi che è pacifico tra le parti che detti buoni postali siano stati acquistati in costanza di matrimonio e prima dello scioglimento della comunione legale tra i coniugi: inoltre non è contestato che prima dello scioglimento della comunione il P. li ha incassati, trattenendo l'intero importo. I buoni postali, tuttavia, appartenevano ad entrambi e ciò non soltanto per la presunzione di comune proprietà data dalla cointestazione, che in verità ammette prova contraria, ma in virtù del regime della comunione legale tra i coniugi, che non ammette deroghe; infatti i coniugi in regime di comunione non posso per comune volontà escludere un acquisto dalla comunione, salvo a non stipulare preventivamente una convenzione matrimoniale derogatoria (Cass. 3647/2004). Come correttamente ha rilevato il primo giudice, i buoni postali non sono frutti o proventi percepiti e non consumati, quale ad esempio è il saldo attivo di un conto corrente che rientra ex art. 177 c.c. nella comunione *de residuo*, ma beni mobili, rientrando nella specifica categoria dei prodotti finanziari. Attraverso l'acquisto del buono, infatti, i coniugi investono il denaro di cui hanno la disponibilità, trasformandolo in un bene durevole, destinato ad incrementare il patrimonio familiare. Si applica quindi alla fattispecie l'art. 177c.c. I comma, il quale stabilisce che costituiscono oggetto di comunione «gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi a beni personali». In virtù di questa disposizione confluisce immediatamente nel patrimonio comune non solo l'acquisto che i coniugi

effettuano congiuntamente, ma anche gli acquisti fatti da un solo coniuge, che entrano a far parte del patrimonio comune: l'altro coniuge ne diventa *ex lege* contitolare. Non impedisce la caduta in comunione il fatto che il denaro impiegato nell'acquisto, anziché comune, abbia natura personale. In questa seconda ipotesi, il bene acquistato avrà a sua volta natura personale soltanto se saR. rispettate le formalità di cui all'art. 179 c.c., comma 1 lett. F), e cioè qualora venga resa la prevista dichiarazione, che è sempre necessaria quando possano sorgere dubbi sulla natura personale del bene impiegato per l'acquisto, ivi compreso il denaro (Cass. 10855/2010).

Nella fattispecie non risulta che all'atto d'acquisto sia stato specificato che i buoni postali sono stati acquistati con denaro personale, anzi la cointestazione depone in senso contrario; alla cointestazione dei buoni postali può, infatti, attribuirsi valore di ulteriore conferma della consapevolezza che i beni acquistati entrano a fare parte della comunione. Analogo principio ha peraltro affermato la Corte di Cassazione per le obbligazioni societarie, che come i buoni postali possono considerarsi beni mobili (titoli al portatore o nominativi). In particolare è stato affermato che in siffatti casi i titoli costituiscono una forma d'investimento del denaro non assimilabile in alcun modo al deposito bancario in conto corrente, proprio perché non rappresenta una forma d'investimento. Ne consegue – ha affermato la Suprema Corte – che l'acquisto di obbligazioni societarie, comportando l'impiego del denaro, provento dell'attività personale e separata di uno dei coniugi, in un bene giuridico diverso costituente una forma d'investimento, trasforma il "provento" dell'attività separata in un *quid alii* che, secondo la regola generale posta dall'art. 177, comma 1, lett. A), c.c., per tutti gli acquisti compiuti da ciascun coniuge in regime di comunione legale con i proventi della propria attività, entra a far parte della comunione legale immediata e non della comunione de residuo ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. C), c.c. (Cass. n. 21098/2007).

Di conseguenza, è irrilevante verificare in che misura il denaro appartenesse all'uno o all'altro coniuge, poiché omettendo la dichiarazione di cui all'art. 179 comma 1 lett. F) i beni sono entrati in comunione e quindi il P., che trasformandoli di nuovo in denaro ne ha incamerato l'intero corrispettivo, deve restituire alla R. la metà, come correttamente ritenuto dal primo giudice.

Con il secondo motivo di appello il P. lamenta che il giudice abbia rigettato la domanda riconvenzionale da lui proposta per ottenere il pagamento delle somme pari al valore realizzato dalla vendita dei titoli azionari che erano intestati alla moglie e che quest'ultima ha venduto incassandone l'intero; chiede che in subordine gli venga corrisposta la metà di queste somme, rientrando detti beni in comunione legale. A questa domanda la R. oppone eccezione di inammissibilità perché il P. ha mutato, in appello, il *petitum* e la *causa petendi*, introducendo così una domanda nuova. Invero l'odierno appellante in primo grado sostiene che detti titoli fossero in realtà beni di sua proprietà, esclusi dalla comunione, perché acquistati con denaro di sua esclusiva pertinenza; in appello, sia pure in via subordinata, chiede che del ricavato della vendita di detti titoli gli venga corrisposta la metà in quanto beni facenti parte della comunione. Si deve quindi osservare che rispetto alla domanda riconvenzionale introdotta in primo grado, e cioè di riconoscere la esclusiva proprietà dei beni costituiti dai titoli azionari, rigettata dal

primo giudice per difetto di prova, il P. introduce un motivo di appello inammissibile perché generico: egli infatti si limita ad affermare, a questo riguardo, che *“al fine di evidenziare l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure non si può fare altro che reiterare le eccezioni e deduzioni già formulate in riferimento alla questione relativa all'acquisto dei buoni postali”*. Più articolata è invece la illustrazione della richiesta subordinata e cioè che delle somme ricavate dalla vendita dei titoli a lui spetterebbe la metà in quanto rientranti nella comunione legale. Tuttavia, con detto argomento l'appellante introduce effettivamente una domanda nuova, fondata cioè su una *causa petendi* diversa ed opposta a quella agitata in primo grado: infatti, mentre in primo grado egli pretende l'intera somma perché detti titoli proverrebbero da denaro non facente parte della comunione, e quindi sarebbero essi stessi esclusi dalla comunione benché intestati alla moglie, oggi sostiene che invece i beni farebbero parte della comunione, e per tale ragione a lui toccherebbe la metà del loro prezzo di vendita. Così facendo la parte ha mutato i fatti costituiti del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia ed avanzando una pretesa diversa da quella fatta valere in primo grado (Cass. 19992/2013)

Il motivo di appello è quindi inammissibile.

Con il terzo motivo di appello la parte lamenta che non le è stata riconosciuta la proprietà delle somme portate sul libretto di risparmio acceso presso l'Istituto, cointestato ai coniugi, e lamenta che in ogni caso avrebbe dovuto riconoscersi la appartenenza di dette somme alla comunione legale. Anche su questo motivo di appello la controparte ha opposto eccezione di inammissibilità. Lo sviluppo del motivo di appello è analogo al precedente. In primo grado, infatti, la parte aveva chiesto che gli si riconoscesse la proprietà esclusiva di dette somme in quanto *“non rientranti nella comunione legale, che venivano gestite dalla s.ra ..* Il primo giudice ha rigettato la domanda per difetto di prova ed il motivo di appello per quanto riguarda il rigetto della domanda proposta in primo grado (riconoscimento proprietà esclusiva) è generico, mentre la richiesta di riconoscere l'appartenenza delle somme alla comunione e quindi di attribuirne metà al P. costituisce domanda nuova, per le ragioni sopra esposte e che qui si richiamano.

Infine, con il quarto motivo di appello la parte lamenta che ha errato il giudice a non ritenere provato che la bottega acquistata il 13.2.2002 è esclusa comunione legale perché acquistata con denaro personale del P.. Possono essere qui reiterate le osservazioni rese in ordine a primo motivo di appello, osservando che nulla dice l'atto di acquisto sulla provenienza, asseritamente personale, del denaro impiegato per l'acquisto dell'immobile.

Anche questo motivo è pertanto da rigettare.

Conclusivamente, la sentenza appellata merita piena conferma e le spese del secondo grado di giudizio si pongono a carico dell'appellante soccombente. Le spese seguono devono essere liquidate in applicazione dell'articolo 13 della legge 31/12/2012 n. 247 e del DM n. 55 del 10/3/2014 pubblicato in GU 2/4/2014. Di conseguenza, considerato il valore della controversia, tenuto conto dell'oggetto della stessa e del grado di complessità, in assenza di totale attività istruttoria, l'importo della liquidazione va determinato in complessivi euro 4.910,00 di cui euro 1.550,00 per la fase di studio euro 910,00 per la fase introduttiva,

euro 2.450,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/2014 nella misura del 15% del compenso come sopra liquidato, IVA e CPA

P.Q.M.

Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.

Condanna P. C. a corrispondere a R. A. M. le spese del giudizio, che liquida in euro 4.910,00 oltre rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/2014 nella misura del 15% del compenso come sopra liquidato, IVA e CPA.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 13 novembre 2014.